

**RISPOSTA DI ENEL AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 77/2015/R/COM**

**RIFORMA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER I
SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
- ORIENTAMENTI FINALI -**

OSSERVAZIONI GENERALI

Come già evidenziato nella risposta al precedente documento di consultazione riteniamo utile sottolineare che il mercato italiano risulta tra i più liberalizzati a livello Europeo come dimostrato dalla dimensione raggiunta dal mercato libero e dalla sua dinamicità. In tale contesto interventi regolatori particolarmente invasivi, come quelli proposti nel documento per la consultazione, potrebbero indurre confusione nei clienti finali, con il rischio di andare nella direzione opposta rispetto ai fini che l'Autorità si propone.

Occorre inoltre tener conto dell'entità degli oneri che emergerebbero nel settore della vendita, in virtù degli obblighi di separazione proposti tra vendita nel mercato libero e vendita nel mercato tutelato, obblighi che perderebbero di significato a pochi mesi dalla loro entrata in vigore definitiva, in considerazione dell'abolizione del mercato tutelato dal 2018 prevista dal Disegno di Legge Concorrenza.

Nel presente documento Enel intende presentare osservazioni in merito principalmente a quattro tematiche:

- Obblighi di separazione delle politiche di comunicazione e marchio per le società di distribuzione
- Obblighi di separazione delle politiche di comunicazione e marchio tra vendita nel mercato libero e vendita nel mercato tutelato
- Descrizione dei poteri dell'impresa verticalmente integrata nell'ambito dell'unbundling funzionale
- Gestione delle informazioni commercialmente sensibili nell'ambito dell'unbundling funzionale

Obblighi di separazione delle politiche di comunicazione e marchio per le società di distribuzione

In relazione al cambiamento del marchio per le società di distribuzione, Enel ritiene di aver già operato in linea con il disposto comunitario, modificando il marchio del distributore nel 2011 con la chiara indicazione del nome della società.

Norme ulteriormente restrittive possono indurre confusione creando rilevanti problemi operativi, ad esempio nei rapporti con i clienti e i diversi *stakeholder* con i quali si opera sul territorio nazionale; si pensi ad esempio alle attività per le quali è necessario l'accesso al contatore, quali le verifiche per frode o ai rapporti con gli enti locali per l'ottenimento delle autorizzazioni.

Evidenziamo inoltre che la formulazione degli articoli 16.2 e 16.3 del testo del TIUF posto in consultazione risulta particolarmente restrittiva, in quanto sembra addirittura impedire di includere nell'ambito del marchio l'indicazione del Gruppo societario di appartenenza, il che renderebbe ancora più rilevanti i problemi operativi sopra evidenziati.

Obblighi di separazione delle politiche di comunicazione e marchio tra vendita nel mercato libero e vendita nel mercato tutelato

Come già evidenziato, rispetto alla precedente consultazione non si può non tener conto che il 20 febbraio scorso è stato approvato dal Governo il Disegno di Legge Concorrenza che prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l'abolizione dei regimi di tutela nei settori elettrico e gas. Pertanto non appaiono giustificabili misure di separazione tra vendita nel mercato libero e vendita nel mercato tutelato che obblighino gli operatori ad effettuare interventi rilevanti che, dopo pochi mesi dal termine ultimo ipotizzato per la loro implementazione, perderebbero di significato.

Relativamente alla separazione del marchio occorre tener presente che la separazione societaria effettuata dal Gruppo Enel tra la vendita nel mercato libero e la vendita nel mercato tutelato già comporta implicitamente la separazione delle politiche di comunicazione e di marchio.

Enel ritiene che in caso di variazioni del marchio o del nome della società esercente la maggior tutela si riscontrerebbero notevoli disagi per i clienti; tali variazioni potrebbero infatti essere lette dai clienti stessi come un cambio di venditore effettuato a loro insaputa.

Si ritiene inoltre discriminatorio imporre un cambiamento della ragione sociale al venditore della maggior tutela; infatti chi non ha operato la separazione societaria manterrebbe implicitamente i riferimenti del soggetto giuridico, che opera anche nel mercato libero, anche se gli venisse imposta l'adozione di un marchio diverso.

In riferimento a quanto previsto al punto 9.24 del documento di consultazione in relazione a possibili obblighi di informazione ai clienti finali, si evidenzia che questi, anche in considerazione degli esigui margini degli operatori della maggior tutela, debbano trovare specifici meccanismi di copertura tariffaria, come già avvenuto in passato in occasione dell'introduzione della tariffa bioraria.

Non si condivide inoltre quanto previsto dall'articolo 16.9 che prevede in particolare la separazione degli spazi fisici; tale prescrizione renderebbe necessari interventi rilevanti per dotarsi di nuovi locali che andrebbero poi dismessi di lì a poco, data la prevista abolizione dei regimi di tutela.

Non si ritiene inoltre opportuno uno specifico intervento, come quello previsto al comma 20.1, in tema di riservatezza delle informazioni. La finalità perseguita è infatti già tutelata dalla normativa Antitrust in tema di tutela della concorrenza; pertanto l'introduzione di ulteriori obblighi risulta non necessaria e comporterebbe solo il rischio di ingenerare confusione.

Descrizione dei poteri dell'impresa verticalmente integrata nell'ambito dell'unbundling funzionale

In relazione alla previsione di cui all'articolo 12 del nuovo TIUF, evidenziamo che la limitazione dei poteri dell'impresa verticalmente integrata dovrebbe essere finalizzata esclusivamente ad evitare interferenze nelle scelte di gestione ordinaria. Infatti la nota interpretativa alla direttiva 2009/72/CE specifica che *“any detailed day-to-day oversight of the network function by parts of the vertically integrated undertaking other than the DSO is not permitted”*.

In tal senso l'articolo in questione dovrebbe chiarire meglio che sia consentito alla Capogruppo di fornire, nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento, anche attività di supporto, indirizzo e consulenza di tipo tecnico; si pensi ad esempio alle attività che vengono svolte, al fine di cogliere sinergie industriali, nel caso in cui la capogruppo controlli società di distribuzione operanti in diversi paesi.

Proponiamo quindi che l'articolo 12.3 del nuovo TIUF sia modificato nel seguente modo:

Articolo 12.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 12.2, non è consentito all'impresa verticalmente integrata di dare istruzioni al Gestore indipendente in relazione alla gestione ordinaria e a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione.

Gestione delle informazioni commercialmente sensibili nell'ambito dell'unbundling funzionale

Con riferimento al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili, Enel condivide la proposta dell'Autorità di declinare più precisamente il perimetro dei dati che rientrano in tale ambito al fine di realizzare una maggiore chiarezza per operatori e clienti.

Non si ravvisano inoltre particolari controindicazioni rispetto alla proposta che sia il Sistema Informativo Integrato (SII) a svolgere il ruolo di gestore della banca dati centrale del sistema e di garante delle suddette informazioni. Anzi, Enel ritiene che sia proprio questo il ruolo che dovrebbe svolgere il SII, oltre a quello di standardizzatore e certificatore dei flussi commerciali scambiati tra gli operatori.

Si tratta infatti del ruolo con cui il SII può fornire maggiore valore aggiunto al sistema in qualità di garante del buon funzionamento dello stesso e del rispetto di quanto previsto dalla regolazione. È pertanto questa la strada su cui riteniamo necessario focalizzare maggiormente l'attenzione e gli sforzi di tutti.

Rinnoviamo quindi l'invito ad un'ulteriore riflessione sul ruolo prospettato finora di intermediario dei processi commerciali che rischia di allontanare il raggiungimento del suddetto obiettivo comune, livellando, tra l'altro, al ribasso i livelli di qualità del servizio raggiunti dai principali operatori del mercato ed aumentando complessità ed oneri per operatori e sistema.

Sempre con riguardo alla messa a disposizione dei dati da parte del SII, riteniamo sia necessario chiarire meglio cosa si intende con la messa a disposizione non discriminatoria dei dati da parte del distributore “tramite canali compatibili con il SII”. Tale principio, infatti, per come è enunciato risulta piuttosto generico e difficile quindi da declinare operativamente nel caso di informazioni non ancora soggette all’obbligo di messa a disposizione da parte del SII o non ancora regolate o standardizzate dall’Autorità. Ciò si presterebbe quindi a più interpretazioni andando in direzione opposta alla condivisa esigenza di maggiore chiarezza per operatori e clienti circa le modalità di trattamento dei dati.

In linea con il ruolo svolto dal SII, sarebbe inoltre opportuno esplicitare univocamente quali dati saranno divulgati solo dal SII e quindi resi accessibili agli operatori del settore accreditati, al fine di evitare da parte di questi ultimi richieste al distributore di informazioni già presenti nella banca dati del SII e che il distributore stesso non potrà più processare.

In tale ambito andrebbe poi chiarito il ruolo che il distributore dovrà continuare a svolgere per gli utenti non accreditati al SII (ad esempio comuni, autorità giudiziaria etc) nell’intermediazione dei flussi informativi oggi prevista o comunque già svolta.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1. Vi sono osservazioni in merito alla data prevista di efficacia delle nuove disposizioni di separazione funzionale?

Le tempistiche previste relativamente all’entrata in vigore per il 1 gennaio 2016 risultano essere particolarmente stringenti.

In particolare il nuovo soggetto da individuare quale Responsabile della Conformità dovrebbe già dal 2016 procedere con la verifica delle attività contenute nel Programma degli Adempimenti 2015.

Per quanto riguarda la modifica del marchio, qualora l’Autorità confermi le proprie proposte, 18 mesi non sono sufficienti per completare l’adeguamento; anche per limitare gli oneri, si potrebbe ipotizzare un adeguamento graduale al momento del normale rinnovo delle

dotazioni del personale (quali ad esempio mezzi operativi, tute da lavoro, sedi operative sul territorio etc).

S2. Osservazioni in merito agli obblighi per le imprese soggette alle procedure di certificazione.

Non si hanno osservazioni in merito.

S3. Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di trasporto regionale del gas.

Non si hanno osservazioni in merito.

S4. Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati.

Non si hanno osservazioni in merito.

S5. Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati.

Non si hanno osservazioni in merito.

S6. Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica.

Si segnala che all'interno dell'articolo 8 non è più prevista l'attività di misura che invece deve essere espressamente prevista abbinata all'attività di distribuzione.

In relazione agli obblighi del Responsabile della conformità rileviamo che la previsione di una segnalazione all'Autorità senza preventiva informativa al Gestore Indipendente e impresa verticalmente integrata, di cui all'articolo 15.3 del TIUF, benché non obbligatoria, vada oltre il ruolo richiesto a questa figura dalla direttiva europea e dalla normativa primaria per i distributori di energia elettrica. Proponiamo quindi che venga eliminato.

In relazione alle attività che dovrà svolgere il Responsabile della conformità, a partire dal 1 gennaio 2016, non possiamo che precisare che il primo rapporto, quello del 30 giugno 2016, non potrà che tener conto di un Programma degli adempimenti, quello del 30 giugno 2015, definito secondo vecchie regole.

Inoltre è auspicabile che le linee guida non vincolanti prospettate dall'Autorità in relazione al contenuto del programma e del rapporto (rif. 6.26), vengano definite in tempi congrui affinché le nuove disposizioni siano recepite a partire dal Programma degli adempimenti 2016 e dal Rapporto di conformità 2017.

In relazione alle modifiche prospettate dal nuovo TIUF al Piano di Sviluppo delle Infrastrutture Enel ritiene auspicabile attendere il termine del processo di consultazione avviato con la Deliberazione 5 luglio 2012 n. 280/12 in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 28/11, in materia di piani di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

Tale consultazione, come noto, prevedeva che potessero essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti, anche per il tramite dell'attivazione di gruppi di lavoro con le imprese distributrici, per l'identificazione delle *best practice* delle fasi di pianificazione e sviluppo della rete.

S7. Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica operanti nelle Province di Trento e Bolzano.

Non si hanno osservazioni in merito.

S8. Osservazioni in merito agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

Si rimanda alle osservazioni generali.

S9. Fornire delle stime di massima dei costi connessi alla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

Si rimanda alle osservazioni generali.

S10. Osservazioni in merito agli obblighi di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.

Enel ritiene che le previsioni dell'unbundling relative al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili da parte del distributore debbano essere limitate, in coerenza con la formulazione della direttiva e del Decreto Legislativo n. 93/2011 di recepimento della stessa, alle sole informazioni che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, ossia alle informazioni che se divulgate in modo discriminatorio potrebbero distorcere la

concorrenza. In tal senso non condividiamo l'estensione degli obblighi unbundling ad informazioni di altro tipo rispetto alle informazioni commercialmente sensibili suddette. La previsione dell'introduzione di una *seconda categoria di informazioni comunque riservate attinenti all'attività svolta dal gestore, ma che non sono strettamente di tipo commerciale*, oltre ad implicare un obbligo non previsto dalla normativa primaria crea ulteriore indeterminatezza nel trattamento dei dati sensibili in capo al Gestore Indipendente e determina maggiori oneri economico gestionali per gli operatori.

Se è vero infatti che l'Autorità non definisce una perimetrazione di queste informazioni ritenendole residuali rispetto alla prima categoria, la formulazione del nuovo articolo 19 del TIUF introduce un obbligo generico di riservatezza in capo al Gestore Indipendente sulle tutte le informazioni che concernono lo svolgimento delle proprie attività, e che di questo se ne dia conto nel Programma degli Adempimenti.

Condividiamo invece le proposte indicate ai paragrafi 10.28 e 10.29 di superare l'obbligo di tenuta di un registro per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili.

In coerenza con quanto fatto fino ad oggi, Enel garantirà la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili attraverso l'attuazione di procedure interne principalmente riguardanti l'accesso ai sistemi informativi e ai database che contengono tali informazioni. Nel caso di informazioni scambiate nell'ambito dello svolgimento di contratti (compresi i contratti infra-gruppo per la fornitura di servizi o per le attività di indirizzo e coordinamento) la riservatezza verrà garantita attraverso apposite clausole.

S12. Osservazioni in materia di separazione funzionale per i gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale.

Non si hanno osservazioni in merito.